



ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO N. 2

CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E SPAZI ESTERNI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LODI, CIG DERIVATO: BC9AD54038..

Art. 1

Norme regolatrici

1. Il presente contratto applicativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Quadro sottoscritto con un unico operatore economico mediante Determinazione Dirigenziale n. 341 del 13/04/2026, e rappresenta il Contratto applicativo n. 2 del già menzionato Accordo Quadro.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto applicativo ha per oggetto l'affidamento del servizio di servizio di manutenzione strade e spazi esterni di proprietà del comune di Lodi. Il servizio sarà svolto conformemente a quanto previsto nella Lettera di Invito e nel Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati;
2. Con la stipula del presente contratto applicativo l'Appaltatore conviene:
 - che il contenuto del presente contratto e dei documenti di cui al precedente art. 1, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
 - di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. L'operatore economico si impegna a fornire i servizi oggetto del presente Contratto Applicativo con le modalità di cui all'Accordo Quadro e nel rispetto delle tempistiche offerte dalla ditta in coerenza con l'Accordo Quadro stesso.

Art. 3

Durata del contratto

1. Il presente servizio ha durata pari all'Accordo Quadro.

Art. 4

Importo contrattuale e pagamenti

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto del presente affidamento, comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 77.868,85 + IVA corrispondente a €. 95.000,00, (importo complessivo accordo quadro € 149.000,00 + IVA 22%) – (rimanenza da impegnare eventualmente con un successivo contratto applicativo n. 3 corrisponde a €. 1.345,12 + IVA 22%);
2. A fronte della stipula del presente contratto applicativo n. 2, l'importo residuo dell'Accordo Quadro in oggetto ammonta a € 1.345,12 + IVA 22%, così calcolato:
 - € 149.000,00 oltre IVA 22%, importo massimo Accordo Quadro,



- € 51.646,69 oltre IVA 22%, manutenzione ordinaria anno 2026 – contratto applicativo 1 – det. 341/26;
 - € 18.139,34 oltre IVA 22%, manutenzione straordinaria anno 2026 – contratto applicativo 1 – det. 341/26;
 - € 77.868,85 oltre IVA 22%, manutenzione ordinaria anno 2026 - contratto applicativo 2.
 - € 1.345,12 oltre IVA 22%, manutenzione ordinaria anno 2026 – opzione 2026.
3. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà solo a seguito di positiva verifica della regolarità dell'esecuzione e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;
 4. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con indicazione specifica del CIG derivato relativo al presente contratto applicativo e del Codice Unico Ufficio.

Art. 5

Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva nei modi, per gli importi e con le caratteristiche indicate nell'articolo di legge citato.

Art. 6

Subappalto

1. Con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto applicativo, si dà atto che, in sede di gara, l'appaltatore ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto, ai sensi dall'art. 119 D.Lgs 36/2023.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;
2. Ai sensi Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante, il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti i soggetti ex lege 241/1990 e D.Lgs. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. Contatti: il Comune di LODI ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società Sistema Susio che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo dpo@comune.lodi.it.



Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
2. La medesima conviene che, nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto;
3. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Tribunale di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9

Obblighi in merito alle ritenute fiscali

Si dà atto che il presente affidamento non rientra nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (obbligo di richiedere, da parte del committente, copia delle deleghe di pagamento per la verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto).

Art. 10

Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto; parimenti, sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti al presente contratto.

Art. 11

Risoluzione

Nel caso in cui intervenga la risoluzione, per qualsiasi ragione, dell'Accordo Quadro, la stessa determinerà automaticamente anche la risoluzione del presente contratto applicativo. La presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12

Controversie

Per ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente contratto ordinativo applicativo, sarà possibile far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR – Sezione di Milano.

Il sostituto del Responsabile del Procedimento
Geom. Marcello Ghidotti

